

CAPITOLATO TECNICO per il servizio navetta nell'ambito del progetto “MOBILITA’ SOSTENIBILE IN VALFURVA: SANTA CATERINA AUTOFREE E CHIUSURA DELLA STRADA DEI FORNI” inserito nel programma dei progetti strategici della provincia di Sondrio - stralcio per strategia nazionale Aree Interne Alta Valtellina -, finanziati sul fondo per lo sviluppo dei comuni siti nelle regioni Veneto e Lombardia confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano

CUP: G16E19000040005

CIG: Z2733B3B2C

Il progetto "MOBILITA’ SOSTENIBILE IN VALFURVA: SANTA CATERINA AUTOFREE E CHIUSURA DELLA STRADA DEI FORNI” è volto a rendere maggiormente sostenibile l'accesso al territorio del Comune di Valfurva, ricompreso per il 98% nell'area protetta del Parco Nazionale dello Stelvio. Dato l'alto valore ambientale, naturale e paesaggistico del Parco si è ritenuto necessario regolamentare le modalità di accesso alla frazione di Santa Caterina mediante una progressiva chiusura al traffico veicolare a favore di un sistema di spostamenti "sostenibili", contrastando le emissioni climalteranti.

Tra le attività previste per la messa a sistema dell'intervento *Santa Caterina Autofree* vi è lo sviluppo di servizi alternativi per la mobilità (servizi navetta).

Oggetto del servizio

Oggetto del presente Capitolato è l’affidamento del servizio di navetta, nella frazione di Santa Caterina Valfurva, per la stagione invernale 2021-2022.

Specifiche del servizio

Il servizio di cui all'oggetto dovrà essere strutturato su 2 linee come di seguito specificate:

Linea 1) Rossa (orari e ubicazione delle fermate allegato A)

Linea 2) Gialla (orari e ubicazione delle fermate allegato B)

Le giornate di esercizio vengono specificate nella tabella seguente:

GIORNATE DI ATTIVITA’ DEL SERVIZIO 2021/2022

Mesi	Giorni/Mese
Dicembre 2021	dal 18 al 31
Gennaio 2022	dall’ 01 al 09
Febbraio 2022	dall’ 01 al 28
Marzo 2022	Dall’01 al 27

Gli orari delle linee, le fermate e le giornate di attività potranno essere modificati durante il periodo sopra indicato per meglio rispondere alle esigenze turistiche e della popolazione residente.

Il servizio sarà utilizzabile dalla popolazione residente e dai turisti a titolo gratuito.

I collegamenti dovranno essere gestiti con autobus ribassati, propri e/o a disposizione dell'affidatario, idonei al servizio pubblico di linea urbana, per trasporto sciatori, con attrezzatura da sci, utenti vari, di capacità indicativa non inferiore ai 40 posti, con caratteristiche in grado di rispondere alle necessità del territorio e alla mobilità propria di Santa Caterina Valfurva, dotati di idonea maneggevolezza (diametro di volta) per consentire situazioni di rotazione di marcia critiche riferite in particolare ai capolinea, con spazi ridotti, e/o parcheggi/piazzali affollati. Classificazione non inferiore a Euro 5. A tal fine il partecipante alla gara dovrà prendere visione dei luoghi oggetto del servizio (vedasi documento *percorso linee (all.A e all.B)*). Nel rispetto di tali prescrizioni in Allegato C) dovrà essere riportato il materiale rotabile utilizzato in linea e di riserva, annesso all'offerta in sede di gara.

Il servizio dovrà essere svolto dall'affidatario con proprio personale idoneo alla guida dei veicoli di cui sopra, i conducenti dovranno essere in regola con quanto previsto dalla normativa sul trasporto pubblico di persone.

L'esecuzione del servizio non può essere sospesa né interrotta dall'impresa affidataria per alcun motivo, salvo che per cause di forza maggiore, quali:

- a) motivi di ordine e sicurezza pubblica nei casi disposti dalle autorità competenti, ivi incluse le manifestazioni organizzate dai Comuni che comportano modifiche alla viabilità;
- b) eventi fortuiti o accidentali (es. pandemie, calamità naturali, terremoti, sommosse, incidenti) o comunque eventi non prevedibili e non imputabili all'impresa affidataria;
- c) richiesta di interruzione e/o sospensione del servizio da parte da parte dell'ente affidante per eventi come sopra richiamati che comportino una significativa riduzione dell'utenza con particolare riferimento all'emergenza sanitaria in corso.

Le modifiche del servizio ai sensi dei precedenti punti a) e b) comporteranno un adeguamento del corrispettivo rapportandolo alle giornate di servizio effettuate. In caso di interruzione o sospensione del servizio nulla sarà dovuto all'impresa affidataria. In caso di mancata effettuazione del servizio per cause dipendenti dall'impresa affidataria, la stessa sarà tenuta a versare all'Ente affidante 5 € per ogni corsa non effettuata, fermo restando l'obbligo di risarcimento del danno subito dall'Ente ai sensi del paragrafo "Risoluzione e revoca".

Risoluzione e revoca

1. Il contratto si risolve nei seguenti casi:

- a) mancata attivazione del servizio nei termini stabiliti;
- b) abbandono o sospensione ingiustificata di attività oggetto del contratto da parte dell'impresa affidataria;
- c) gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- d) grave violazione delle prescrizioni dettate dall'ente affidante nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio;
- e) gravi inadempienze nel rispetto degli impegni assunti in sede di stipula del contratto di servizio;

- f) mancata ottemperanza, da parte dell'impresa affidataria, di norme imperative di legge o regolamentari e in particolare nel caso di sostituzione anche parziale di terzi nella gestione del servizio, ove questa non sia autorizzata dall'ente affidante;
 - g) qualora l'impresa affidataria sia sottoposta a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - h) qualora l'impresa affidataria perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - i) in tutti gli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di risoluzione del contratto, nelle fattispecie indicate al comma 1, è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'impresa affidataria. In tali casi l'impresa affidataria è tenuta a risarcire l'ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti. L'impresa affidataria è comunque tenuta al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo affidatario alle presenti condizioni contrattuali nessuna esclusa.
3. L'ente affidante revoca l'affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto nei seguenti casi:
- a) qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad avvenuta modifica degli stessi;
 - b) qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico, per le quali il contratto sia stato stipulato, ovvero siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico;
 - c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità, alle sopravvenute esigenze dell'utenza e tale condizione non risulti motivatamente risolvibile mediante la modifica del presente contratto.
4. In caso di revoca dell'affidamento, l'ente affidante ha facoltà di riconoscere un indennizzo all'impresa affidataria. La stessa impresa affidataria è comunque tenuta al proseguimento del servizio alle medesime condizioni sino al subentro del nuovo affidatario.

Informazione al committente

Il gestore è tenuto a fornire al Committente le informazioni sull'utenza servita disaggregata per i due itinerari oggetto del contratto e su base giornaliera.

L'acquisizione dell'informazione sarà a cura del gestore che dovrà riportare indicazione qualitativa del carico/giornaliero per linea secondo il modello Allegato D).

Al fine di acquisire le informazioni rispetto all'utenza servita nei giorni di massimo impegno il committente realizzerà con propri incaricati una rilevazione sui passeggeri serviti (saliti/discesi) Allegato E). Tale rilevazione riguarderà le singole corse erogate.

Responsabilità e copertura assicurativa

L'affidatario assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà di terzi nell'esecuzione della prestazione.

L'affidatario è tenuto a produrre apposita polizza assicurativa per danni, riguardante espressamente la responsabilità civile e penale nei confronti di terzi (persone o cose), esonerando il committente da qualsiasi responsabilità.

Copia della polizza dovrà essere consegnata a ERSAF - Direzione Parco dello Stelvio all'inizio della prestazione.

Formulazione dell'offerta

L'offerta deve essere formulata a corpo con annesso allegato C.

Importo contrattuale e criterio di aggiudicazione

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta con il prezzo più basso.

La base d'asta per l'espletamento del servizio, stagione invernale 2021-2022, è di € 32.000,00 (IVA 10% esclusa).

Tale importo è da intendersi comprensivo di tutti i costi sostenuti dall'operatore nell'erogazione-gestione-monitoraggio del servizio.

Tale importo è vincolante per la ditta offerente ma non è impegnativo per ERSAF.

Fatturazione

La fatturazione potrà avere cadenza mensile e il pagamento avverrà tramite bonifico bancario a 30 gg data fattura.

Il pagamento avverrà a seguito della presentazione del modello di cui all'allegato D) e E) descritto al paragrafo "Informazione al committente"

La Fatturazione dovrà avvenire secondo la normativa vigente utilizzando il codice univoco dell'ufficio della Struttura di riferimento - Direzione Parco dello Stelvio: **R45LFT**

Split payment

A partire dal 1° luglio 2017 ERSAF **RIENTRA** in ambito di applicazione della scissione dei pagamenti (Split Payment) ai sensi dell'Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Le fatture elettroniche, che perverranno ad ERSAF, dovranno riportare indicazione di applicazione della scissione dei pagamenti valorizzando il campo "Esigibilità IVA" con il codice S, con l'annotazione del riferimento normativo dell'Art. 17-ter D.P.R. 633/1972.

In mancanza di tali riferimenti le fatture saranno RIFIUTATE e ne verrà chiesta riemissione formalmente corretta.

Condizioni di gara

In caso di inadempienze gravi e reiterate, ERSAF si riserva insindacabilmente di annullare il contratto con richiesta danni.

Per ogni controversia è competente il Foro di Milano.